

t) Legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6¹⁾
Ordinamento del personale della Provincia

1)Pubblicata nel supplemento n. 4 del B.U. 26 maggio 2015, n. 21.

CAPO VI
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 31 (Assenza per malattia – certificato medico)

(1) In caso di malattia il personale deve darne immediata comunicazione all'amministrazione, indicando l'eventuale variazione di recapito. Il certificato medico deve essere richiesto a partire dal secondo giorno lavorativo di malattia. In caso di ripetute assenze giornaliere per malattia è facoltà dell'amministrazione richiedere il certificato medico anche per ogni singola assenza.